

Documento superato

Superato dal PR 600

Documento di ricerca n. 38

REVISORE PRINCIPALE, REVISORE SECONDARIO, GIUDIZIO PROFESSIONALE DI CERTIFICAZIONE NEL CASO DI UTILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ALTRI REVISORI

La comunicazione Consob n. 95001280 del 15.2.95 ha disciplinato la espressione del giudizio professionale nei casi in cui il revisore principale, attenendosi alle disposizioni contenute nel Principio di Revisione n. 2 del CNDC&R, utilizzi prestazioni di revisori secondari, sia nel caso di un bilancio d'esercizio che di bilancio consolidato.

In questi casi, qualora lo ritenga opportuno il revisore principale identifica società revisionate da parte di revisori secondari attraverso alcuni indicatori sintetici, ed afferma che, per i valori relativi a tali società, il suo giudizio è basato anche sulla revisione svolta da altri revisori.

Il presente documento ha l'obiettivo di chiarire, anche ai fini delle rispettive responsabilità, quali procedure deve aver svolto il revisore principale oltre alla presa d'atto dei risultati della revisione svolta dai revisori secondari. In altri termini, ci si propone di esplicitare agli utenti di bilancio la portata dell'avverbio "anche" che fa logicamente presupporre verifiche aggiuntive e/o autonome svolte dal revisore principale ma non identificate. Esula invece dal presente documento ogni considerazione, qui data per scontata, circa i prerequisiti per agire come revisore principale (effettuare la revisione di una parte preponderante del gruppo e conoscenza adeguata del gruppo o dell'azienda nel suo complesso).

Ai fini dell'obiettivo di cui sopra è necessario fare riferimento al già citato Documento n. 2 CNDC&R e, in particolare, al caso trattato al paragrafo 11.2 in cui il revisore principale non abbia direttamente incaricato il revisore secondario e del lavoro svolto da quest'ultimo il revisore principale non intenda assumersene la responsabilità; questa ripartizione di responsabilità avviene appunto tramite la menzione nella relazione di certificazione della partecipazione di revisori secondari (paragrafo 11,5).

Le procedure obbligatorie da parte del revisore principale sono quelle previste dal punto f) del paragrafo 11.2 e cioè:

- indagine, attraverso fonti appropriate, della adeguatezza della qualifica e reputazione professionale del revisore secondario; nella realtà italiana, la iscrizione all'albo speciale della Consob costituisce di per se idonea garanzia in proposito;

Documento superato

- indagine circa l'indipendenza del revisore secondario dalla entità che esamina o da altre società del gruppo; se il revisore secondario è incaricato della certificazione del bilancio ai sensi del DPR 136, questo requisito è automaticamente presente; negli altri casi l'indagine potrà essere svolta tramite questionari da farsi sottoscrivere da parte del revisore secondario e tramite colloqui con appropriati funzionari della casa madre;
- indagine circa l'utilizzo di adeguate procedure di revisione; tali procedure sono adeguate se il revisore secondario dichiara nella propria relazione sul bilancio di aver seguito i criteri di controllo raccomandati dalla Consob e/o dai principi di revisione emessi dal CNDC&R o, per bilanci esteri, quelli dell'IFAC; negli altri casi si renderà necessario l'ottenimento di risposte positive a seguito di domande preventivamente formulate in appositi questionari che, sia pure in forma riassuntiva, precisino le principali procedure di revisione che il revisore secondario deve aver svolto e l'ampiezza di alcune di esse (es. percentuale di informazioni soggette a conferme esterne);
- il revisore principale deve aver comunicato (direttamente o tramite la casa madre) al revisore secondario i principi contabili adottati dalla capogruppo ed avergli richiesto di segnalare, nei modi ritenuti più opportuni, eventuali divergenze da quelli adottati dalla controllata.

Se il revisore principale ha svolto, con esito positivo, le indagini e procedure sopra descritte, può utilizzare senza lavori aggiuntivi le relazioni del revisore secondario e fare menzione nella sua relazione di certificazione che il suo giudizio è basato anche sulla revisione svolta da altri revisori, intendendosi con ciò che il giudizio è basato su tali relazioni e sulle procedure di cui sopra.

Inoltre, il revisore può (ma non è obbligato) esaminare le carte di lavoro del revisore secondario, ottenere direttamente informazioni dell'entità da quest'ultimo esaminata e svolgere autonomamente procedure di revisione. Questa possibilità può essere concretamente posta in essere dal revisore principale in casi molto particolari e lasciati alla sua discrezione professionale. Ne sono esempi:

- la particolare rilevanza, nel bilancio della partecipata, di una posta soggetta a valutazione critica e di rilevante importo anche nel bilancio della casa madre;
- dubbi emersi dallo svolgimento delle procedure obbligatorie precedentemente descritte; approfondimenti resi necessari dall'applicazione delle tecniche di consolidamento;
- possibili problemi di continuità aziendale;
- rilievi critici contenuti nella relazione del revisore secondario o in altre comunicazioni da lui trasmesse;
- informazioni ottenute a livello di casa madre che potrebbero far supporre che il revisore secondario non conosca in dettaglio alcune operazioni condotte dalla partecipata e non originatesi dalla stessa.

L'applicazione delle procedure facoltative è, come detto, lasciata alla discrezionalità professionale del revisore principale nell'ambito del suo giudizio complessivo circa il rischio di revisione. Non si ritiene tuttavia che esse debbano essere oggetto di menzione particolare nell'espressione del giudizio professionale che potrà pertanto continuare ad essere espresso nella forma prevista dalla comunicazione Consob.

Documento superato

Maggio 1995

documento
SUPERATO